

REGOLAMENTO (CE) N. 272/95 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 1995

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 3076/94 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3076/94 della Commissione, del 16 dicembre 1994, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1995⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3076/94, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del 1992, del 1993 e del 1994;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del citato regolamento i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti supe-

rano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 kg è soddisfatta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 9,272 % dei quantitativi importati nel corso del 1992, del 1993 e del 1994 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 3076/94;
- b) 0,161 % dei quantitativi richiesti per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 3076/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8.